



ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA

VIA G. DI VITTORIO 1 ARTENA (RM)
Tel 0695191091 Fax 069514643 Email rmic8db002@istruzione.it
Cod. Miur: **RMIC8DB002** Codice Fiscale: **95037030582**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'O.M 27/2026 e in particolare l'art. 14 c. 22;

Visto l'art. 3.2 della **nota ministeriale prot. 11814 del 06.05.2026** avente ad oggetto "A.s. 2026/2027 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."

Visto il CCNL scuola vigente;

Verificato l'esaurimento della graduatoria di istituto, anche delle scuole viciniori,

PUBBLICA IL PRESENTE INTERPELLO

per il conferimento di una supplenza per la classe di concorso "Insegnante posto comune scuola primaria" aventi le seguenti caratteristiche:

- La supplenza avrà inizio il 02/11/2026
- La durata della supplenza terminerà il 06/11/2026
- L'orario complessivo settimanale sarà di 24 ore
- La sede di servizio è individuata come di seguito RMIC8DB002 - I.C. ARTENA
- Presa di servizio 02/11/2026 ORE 12:30

È richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il sostegno: **No**

Le candidature relative al presente avviso vengono accettate secondo le seguenti modalità e termine di riscontro:

Il riscontro al presente avviso dovrà pervenire esclusivamente tramite applicativo Spaggiari al seguente link <https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/RMME0208> entro le ore 10:00 del giorno 30/10/2026

La supplenza sarà conferita agli aspiranti che avranno presentato domanda nei termini indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia/primaria conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
2. Possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
3. Abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno;
4. Iscrizione al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo già conseguito almeno 90 CFU;
5. Possesso di laurea in pedagogia/scienze dell'educazione/formazione (vecchio ordinamento o magistrale);
6. Possesso di laurea in psicologia o in discipline affini (vecchio ordinamento o magistrale);
7. Possesso di laurea in lettere e discipline affini (vecchio ordinamento o magistrale);
8. Possesso di laurea in lingue e letterature straniere (vecchio ordinamento o magistrale).

In subordine:

Possesso di altri titoli di studio tra:

- a) diploma di Liceo socio pedagogico conseguito successivamente all'A.S. 2001/2002;
- b) diploma Liceo Scienze Umane;
- c) altri titoli di studio che siano comunque congrui e idonei al profilo professionale richiesto.

In caso di più riscontri da parte di docenti in possesso della medesima tipologia di titolo, l'individuazione sarà effettuata sulla base del punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio, sarà individuato il docente con minore età anagrafica.

Una volta ricevute e valutate le candidature, verrà dato riscontro al candidato che verrà convocato per la presa di servizio. L'individuazione del candidato sarà pubblicata all'Albo Online dell'istituto.

Si ricordano le sanzioni di cui all'art 15 dell'OM 27 del 16 febbraio 2026:



Articolo 15

(Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

I dati personali che verranno inseriti nella candidatura al presente avviso sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO